

COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 370 DEL 03.05.2021

OGGETTO:

LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE - ZONA CENTRO STORICO E FONTIVEGGE - NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE PER IL CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA - DAL 04.05.21 AL 31.10.21.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, con provvedimento prot. 2012/0051063 del 05.04.2012 e successivo provvedimento di modifica prot. 2014/0100505 del 04.06.2014 ha stabilito, tra l'altro, il divieto, per tutti i pubblici esercizi del Centro Storico e di Fontivegge, ricadenti nelle vie di cui agli elenchi allegati agli stessi, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo;
- i divieti contemplati dal suddetto provvedimento operano solo nei confronti dei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 9 del TULPS e, pertanto, ne restano esclusi gli esercizi di vicinato, i distributori automatici ed il commercio su aree pubbliche, disciplinati dal D.L.vo 114/98;
- nelle menzionate aree insistono, oltre a numerosi pubblici esercizi, anche molti esercizi di vicinato, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro;
- il suddetto provvedimento non risulta, pertanto, pienamente esaustivo in quanto l'abbandono di bottiglie e lattine connesso, anche, alla vendita per asporto di bevande da parte dei titolari dei numerosi esercizi di vicinato e distributori automatici, di cui al D.Lvo. 114/98, nonché venditori ambulanti, pregiudica la salvaguardia del decoro e della sicurezza urbana;
- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città ed in particolare del Centro Storico e del Quartiere Fontivegge, è stata più volte posta l'attenzione sull' esigenza di prevenire il compimento di illegalità da parte di soggetti ivi gravitanti e dediti a comportamenti di abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze psicoattive;

Evidenziato che:

- nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 29.04.2021 e successivo Tavolo Tecnico, come da nota della locale Questura, acquisita al protocollo generale del Comune di Perugia n. 85665 del 03.05.2021, è emersa la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, per vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e metallici nella fascia oraria 18.00/22.00, nonché il consumo su aree pubbliche, nella stessa fascia oraria, di bevande in vetro/lattine, per le zone del Centro Storico e di Fontivegge;

- la sopracitata richiesta è motivata dalla necessità di "evitare, in seguito alla parziale riapertura delle attività, soprattutto nel fine settimana, il fenomeno, pericoloso per l'incolumità pubblica, dell'abbandono sugli spazi pubblici di bottiglie di vetro e lattine da parte di coloro che frequentano il Centro Storico sino a tarda sera";

Considerato che:

- il fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine dà una sgradita immagine della città e ingenera timori, per la circostanza idonea ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti, con conseguente possibilità di danno a persone e cose;
- a seguito alla pandemia e del cosiddetto "coprifuoco" è stato riscontrato che, specialmente nei fine settimana, il fenomeno della movida è stato anticipato alle ore 18.00 circa, rispetto alle consuete abitudini che vedevano lo stesso iniziare intorno alle ore 20.00:

Rilevato che il periodo primaverile ed estivo, nonché il perdurare della bella stagione:

- incentivano la frequentazione degli spazi pubblici da parte dei residenti che intendono godere della bella stagione passeggiando per le vie più suggestive della città;
- favoriscono il turismo nel nostro capoluogo, apprezzato come città d'arte e meta culturale e religiosa;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica e pertanto valevole rispettivamente nei confronti:

- 1. <u>dal lunedì al venerdì</u>, dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, nelle vie di cui agli allegati elenchi, <u>dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo</u>, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti citati in premessa (prot. 2012/0051063 del 05/04/2012 e prot. 2014/0100505 del 04.06.2014);
- nei giorni di sabato e domenica, dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli
 esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su
 aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, nelle vie di cui agli allegati elenchi, dal-

le ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

3. dei soggetti fruitori delle aree sopracitate nei giorni ed orari di cui ai precedenti punti 1-2.

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120 che dispone per le attività di vendita al dettaglio il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana:

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010 n° 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza."

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

ORDINA

Per il periodo dal 04.05.2021. al 31.10.2021, per i motivi esplicitati in premessa e nel rispetto della normativa anticovid:

- il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine nei confronti di:
- dal lunedì al venerdì, dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti citati in premessa (prot. 2012/0051063 del 05/04/2012 e prot. 2014/0100505 del 04.06.2014);
- 2. <u>nei giorni di sabato e domenica</u>, dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

• il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica, nei confronti dei soggetti fruitori delle sopracitate aree/vie di cui agli allegati elenchi (Centro Storico - Fontivegge), nei giorni ed orari di cui ai precedenti punti 1-2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 − bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	